

S.A.T.I. s.p.a.

REGOLAMENTO

Gestione delle segnalazioni e tutela del segnalante

ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Documento approvato con Delibera del Consiglio

di Amministrazione dell'11 dicembre 2023

Premessa

In attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, è stato emanato il d.lgs.10 marzo 2023 n. 24 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Con l'adozione del presente Regolamento la S.A.T.I. – Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. (di seguito anche solo S.A.T.I. s.p.a.) intende conformarsi alle prescrizioni normative in materia.

Resta inteso che per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento interno si fa rinvio al dettato normativo di cui al citato d.lgs. n. 24/2023 e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea – di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo – che ledono gli interessi o l'integrità della S.A.T.I. s.p.a.

Le disposizioni regolamentari non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;

c. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa e sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente all'Unione Europea.

Resta ferma quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 2472023.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, in conformità al d.lgs. n. 24/2023, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della S.A.T.I. s.p.a. e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza,

relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023;

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della S.A.T.I. s.p.a. nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni;

- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la

violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Per ogni altra definizione si fa rinvio all'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 3 Soggetti tutelati e ambito di applicazione soggettivo

Per il settore privato le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 si applicano ai soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 24/2023.

Inoltre, le disposizioni recate dal d.lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo indicate nel comma 3 del d.lgs. n. 24/2023 la cui tutela è assicurata anche nei casi previsti dal successivo comma 4.

Le misure di protezione si applicano anche ai “facilitatori”, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia

all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Art. 4 Segnalazione interna

L'istituzione di canali di segnalazione interna e la gestione di tali canali di segnalazione deve avvenire nel pieno rispetto del dettato normativo all'uopo offerto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023, ai quali si fa integrale rinvio.

Art. 5 Segnalazione esterna

Le condizioni e le modalità per l'effettuazione di una segnalazione esterna sono quelle previste dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 24/2023, cui si fa integrale rinvio.

Art. 6 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere

rivolate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per ogni altro aspetto attinente agli obblighi di riservatezza, si fa espresso rinvio al quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del d.lgs. 18 maggio 2018, n.51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Per ogni altro aspetto attinente alla materia del trattamento dei dati personali, si fa espresso rinvio al quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 9 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

Per ogni altro aspetto attinente alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, si fa espresso rinvio al quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 10 Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 24/2023 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 11 Misure di protezione

Le condizioni per la protezione della persona segnalante, il divieto di ritorsione, le misure di sostegno, la protezione dalle ritorsioni e le limitazioni di responsabilità sono

contemplate, rispettivamente, dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 24/2023, al cui contenuto si fa espresso rinvio.

Art. 12 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, comma 4, cod. civ.

Campobasso, 11 dicembre 2023

S.A.T.I. s.p.a.